

LE NOVITÀ DELLA “MANOVRA CORRETTIVA”

Con la pubblicazione della Legge 15.7.2011, n. 111 sulla G.U. 16.7.2011, n. 164 è stato convertito il DL n. 98/2011, contenente “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, le cui principali novità di natura fiscale sono di seguito esaminate.

IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI TITOLI

Sono fissati i seguenti **nuovi importi dell'imposta di bollo sui depositi titoli**:

IMPOSTA DI BOLLO PER OGNI ESEMPLARE			
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario < € 50.000	Periodicità invio	Ammontare imposta fissa	
	annuale	€ 34,20	
	semestrale	€ 17,10	
	trimestrale	€ 8,55	
	mensile	€ 2,85	
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario ≥ € 50.000 e < € 150.000	Periodicità invio	Ammontare imposta fissa	
		Dal 2011	Dal 2013
	annuale	€ 70	€ 230
	semestrale	€ 35	€ 115
	trimestrale	€ 17,50	€ 57,50
	mensile	€ 5,83	€ 19,17
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario ≥ € 150.000 e < € 500.000	Periodicità invio	Ammontare imposta fissa	
		Dal 2011	Dal 2013
	annuale	€ 240	€ 780
	semestrale	€ 120	€ 390
	trimestrale	€ 60	€ 195
	mensile	€ 20	€ 65
Valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario ≥ € 500.000	Periodicità invio	Ammontare imposta fissa	
		Dal 2011	Dal 2013
	annuale	€ 680	€ 1.100
	semestrale	€ 340	€ 550
	trimestrale	€ 170	€ 275
	mensile	€ 56,67	€ 91,67

RITENUTA SU LAVORI AGEVOLABILI 36% O 55%

È ridotta **dal 10% al 4%** la misura della ritenuta a titolo d'acconto che le banche / Poste sono tenute ad operare, all'atto dell'accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari / postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per:

- **interventi di recupero del patrimonio edilizio** per le quali il contribuente beneficia della **detrazione IRPEF del 36%**;
- **interventi di risparmio energetico** per le quali il contribuente beneficia della **detrazione del 55%**.

RIPORTO PERDITE FISCALI

Relativamente alle **perdite fiscali conseguite dalle società di capitali** in un periodo d'imposta è stabilito che le stesse possono essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- **in misura non superiore all'80% del reddito imponibile** di ciascun periodo d'imposta, per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare;
- **entro il limite del reddito imponibile** di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare **se relativa ai primi 3 periodi d'imposta** dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

In relazione al pagamento delle somme dovute per la definizione dell'**accertamento con adesione** ovvero della **conciliazione giudiziale**:

→ è **eliminato l'obbligo di prestare la garanzia** qualora l'importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.

Per effetto di ciò, la definizione si perfeziona esclusivamente con il pagamento dell'intero ammontare o della prima rata (e non anche alla prestazione della garanzia);

→ il **mancato pagamento anche di una sola delle rate** successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo delle residue somme e del **doppio della sanzione** ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

"SUPER BOLLO" AUTOVEICOLI

Dal 2011 è introdotta un'**addizionale erariale della tassa automobilistica** (c.d. "super bollo"):

→ per le **autovetture** e gli **autoveicoli** per il trasporto promiscuo di persone e cose;

→ pari a **€ 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW**.

All'omesso / insufficiente versamento è applicabile la sanzione del 30% di quanto non versato.

STUDI DI SETTORE

È previsto che:

→ l'**omessa presentazione del modello** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore quando l'adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche dopo specifico invito da parte dell'Ufficio è **sanzionata nella misura massima** (€ 2.065);

→ è riconosciuta la possibilità di effettuare l'**accertamento induttivo** anche nelle ipotesi di **omessa o infedele indicazione dei dati** previsti dal modello per la comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore ovvero di **indicazione di cause di esclusione / inapplicabilità** degli studi di settore **non sussistenti**. L'accertamento induttivo è possibile solo qualora l'errore di compilazione abbia determinato lo scostamento significativo (> 10%) del reddito;

→ l'innalzamento del 50% della sanzione (che diventa 150%) **per infedele dichiarazione** nel caso di **omessa presentazione del modello** per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli **studi di settore** se l'adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche a seguito dell'invito da parte dell'Ufficio. Analoga maggiorazione è prevista ai fini IVA.

SANZIONI PER VERSAMENTI CON RITARDO NON SUPERIORE A 15 GIORNI

La **sanzione applicabile** in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è **ridotta**, per i tutti i **versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo**. Di fatto la **sanzione** prevista è pari al **2% per ogni giorno di ritardo**, fino al 15°. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso.

GIORNO RITARDO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
SANZIONE PIENA	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
SANZIONE RIDOTTA	0,2%	0,4%	0,6%	0,8%	1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,8%	2%	2,2%	2,4%	2,6%	2,8%	3%

CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE

Per le partite IVA "**inattive da tempo**" è disposta la **revoca d'ufficio** della partita IVA se **per 3 anni consecutivi** il soggetto interessato non ha esercitato l'attività d'impresa / lavoro autonomo ovvero non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato. Il provvedimento che dispone la revoca è impugnabile dinnanzi alle Commissioni tributarie.

I soggetti che **non hanno presentato la dichiarazione di cessazione dell'attività** entro 30 giorni **possono regolarizzare** tale violazione versando **€ 129 entro il 4.10.2011** a condizione che tale violazione **non sia già stata constatata** "con atto portato a conoscenza del contribuente". A tal fine va utilizzato il codice tributo "8110".

NUOVO REGIME PER LE NUOVE IMPRESE

Dal 2012 è introdotto un **nuovo regime dei minimi**, che prevede il versamento di un'imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 5% a favore delle persone fisiche che:

- intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- l'hanno intrapresa dal 2008.

Il regime è applicabile:

- per il **periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi** ovvero anche oltre il **4° periodo d'imposta successivo, fino al compimento del 35° anno di età**;
- alle seguenti **condizioni**:
 - a) il contribuente **non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti**, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
 - b) l'attività da esercitare **non costituisca mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
 - c) qualora l'attività sia il **proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente **non sia superiore a € 30.000**.

DEFINIZIONE LITI PENDENTI

È prevista la **definizione delle liti fiscali pendenti alla data dell'1.5.2011**:

- ⇒ dinanzi alle **Commissioni tributarie** o al **Giudice ordinario** (in ogni grado del giudizio / anche a seguito di rinvio);
 - ⇒ in cui è **parte l'Agenzia delle Entrate**;
 - ⇒ di **valore non superiore a € 20.000**;
- con il pagamento, entro il 30.11.2011, delle seguenti somme, differenziate a seconda del valore della lite:**

VALORE LITE	SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI	
≤ € 2.000	€ 150	
> € 2.000	10% valore della lite	in caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione
	50% valore della lite	in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa dalla data di presentazione della domanda di definizione
	30% valore della lite	in caso di lite pendente in 1° grado se non è già stata resa pronuncia giurisdizionale alla data di presentazione della domanda di definizione

ADEMPIMENTI PER IL NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI

In relazione agli adempimenti richiesti in caso di noleggio di autoveicoli, è previsto che:

- i soggetti che esercitano l'attività di "**Locazione senza conducente**" possono **certificare le operazioni esclusivamente con l'emissione della fattura**;
- l'azienda di noleggio deve **riportare in fattura gli estremi identificativi** del contratto di noleggio;
- la fattura va consegnata **direttamente** al cliente qualora l'autovettura sia riportata **direttamente ad un punto noleggio** dell'azienda in grado di emettere il documento.

TASSAZIONE AGEVOLATA PER PREMI E INCREMENTI DELLA PRODUTTIVITÀ

È previsto che **anche per il 2012** sarà applicata una **“tassazione agevolata”** delle somme erogate ai dipendenti del settore privato per premi e **incremento della produttività** se erogati **in attuazione di accordi o contratti collettivi**.

RIDUZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

È prevista la **riduzione dei regimi “di favore fiscale”** nella misura del **5% per il 2013** e del **20% dal 2014**. In particolare la riduzione è applicabile alle agevolazioni riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.)

Detta **riduzione “generalizzata” non sarà applicata se entro il 30.9.2013 sarà adottata la c.d. “Riforma fiscale”** finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti.

Tra le 483 agevolazioni che potrebbero subire riduzioni si evidenziano, ad esempio, le deduzioni/detrazioni per la casa e per la famiglia, le deduzioni / detrazioni / esenzioni per il reddito da lavoro dipendente, i crediti d'imposta (per l'assunzione di lavoratori, per il sostegno delle PMI, per l'acquisto di determinati beni, ecc.), le aliquote IVA ridotte del 4% e del 10%, i casi di esenzione dalle imposte ipocatastali e dall'imposta di bollo ovvero di applicazione in misura inferiore rispetto a quella ordinaria.